

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 11

Cont. 48 /17/LN. Impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione delle delega di cui all’art. 10 della Legge agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, presenta profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni in quanto:

- in violazione dell’art. 76 Cost. e dell’art. 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato dopo la scadenza prevista da quest’ultima norma per l’esercizio della delega. Tale *vulnus* ridonda in lesione delle attribuzioni delle Regioni alla luce delle competenze di cui esse sono titolari (art. 117, commi 3 e 4), in via diretta (v. art. 38 d.lgs. n. 112 del 1998) o indiretta (promozione delle attività produttive), in materia di Camere di commercio;
- in violazione dell’art. 76 Cost. — e considerato il coinvolgimento delle competenze regionali in ragione di quanto testé dedotto (in particolare dell’art. 117, comma 4) — l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016 rimette a un futuro Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio. Invero, l’art. 1, comma 1, lett a), rimetteva la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (e, in particolare, la loro riduzione da 105 a non più di 60) direttamente al decreto legislativo, con conseguente illegittimità di tale “sub-delega”;
- in ogni caso, in violazione del principio di leale collaborazione, immanente a tutti i rapporti tra stato e regioni, come definito dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016 prevede solo un parere della Conferenza Stato-Regioni per l’emanazione del Decreto MISE, anziché l’intesa;
- in violazione degli artt. 5 e 18 Cost., nonché del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), — e considerato il coinvolgimento delle competenze regionali in ragione di quanto testé dedotto (art. 117, commi 3 e 4)— l’art. 1, comma 1, lett. a), numero 1, e l’art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 prevedono la riduzione del numero delle Camere di commercio da 105 a non più di 60 (in attuazione della disposizione di delega di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015). Le Camere di commercio sono cosiddette autonomie funzionali, che peraltro non gravano sul bilancio dello Stato o di qualunque altro ente pubblico, come dimostra il disposto dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 580 del 1993, che elenca le rispettive fonti di finanziamento. Nella misura in cui esse non aggravano il bilancio dello Stato, ma anzi lo alleviano, non si vede per quale ragione non dovrebbero poter sorgere spontaneamente, pur se vigilate da istituzioni pubbliche;
- in violazione dell’art. 3, per il principio di ragionevolezza, dell’art. 117, comma 3, in particolare, *sub specie* di coordinamento della finanza pubblica, e dell’art. 117, comma 4 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, il comma 10 dell’art. 18 del d.lgs. n. 580 del 1993 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. n. 219 del 2016) dispone che il MISE autorizzi l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni. L’autorizzazione ministeriale costituisce una ingiustificata limitazione dell’autonomia delle Camere di commercio e dell’autonomia regionale in ambiti materiali rimessi alla loro competenza e sottratti all’interferenza statale;
- in violazione dell’art. 3, per il principio di ragionevolezza, e dell’art. 117, commi 3 e 4, l’art. 1, comma 1, lett.

r), del d.lgs. n. 219 del 2016 abroga la lett. c) dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 580 del 2016, il quale fra le fonti di finanziamento prevedeva "le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio".

- in violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 4 (in particolare, *sub specie* di organizzazione amministrativa regionale), Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016 prevede a carico delle Regioni l'obbligo di comunicazione in via telematica di propri atti alla Camera di Commercio per l'implementazione del fascicolo informatico d'impresa. Tale obbligo indiscriminato e generalizzato costituisce un irragionevole aggravio amministrativo, non limitato a specifiche e circoscritte fattispecie che si pone in contrasto con l'autonomia organizzativa regionale e con i principi dell'attività amministrativa espressi nell'art. 97 Cost. In ogni caso, la previsione che le modalità concrete di trasmissione siano stabilite da un Decreto del MISE, senza l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si pone in contrasto con l'autonomia organizzativa regionale e con il principio di leale collaborazione.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia ad impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 "Attuazione delle delega di cui all'art. 10 della Legge agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e di affidare il relativo incarico all' Avv. Stelio Mangiameli, esperto costituzionalista .

Si dà atto che l'incarico viene conferito al Professionista alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo forfettariamente stabilito nella misura di € 8.754,72, comprensivo di rimborso spese generali, IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sviluppo economico)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.754,72, comprensiva di rimborso spese generali , CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.626,41, rimborso spese generali, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di impugnare il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo all'Avv. Stelio Mangiameli ;

- 3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", la procura in favore del citato professionista;
- 4) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano